

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019

81/2019/R/GAS

**MODIFICA DEL PARAMETRO P1 DELL'INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL TIB
(TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055^a riunione del 5 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB di attuazione del Regolamento 312/2014;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 554/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 661/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 661/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 480/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 429/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 429/2018/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: Codice di rete);

- la lettera di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 10 dicembre 2018 (prot. Autorità 35504 del 13 dicembre 2018) (di seguito: lettera 10 dicembre);
- la lettera di Snam Rete Gas datata 25 febbraio 2019 (prot. Autorità 5159 del 28 febbraio 2019) (di seguito: lettera 25 febbraio).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, con il TIB è stato introdotto un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento, ossia dell'impresa maggiore di trasporto Snam Rete Gas (di seguito: RdB), di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- nello specifico, all'articolo 9, sono stati definiti tre indicatori di *performance*, tra i quali *p1*, che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dall'RdB nel giorno precedente a quello di flusso;
- con la deliberazione 661/2017/R/gas l'Autorità, approvando le disposizioni per la definizione dei parametri dell'incentivazione per il periodo ottobre 2017 - ottobre 2018, ha previsto che l'RdB potesse trasmettere una proposta dettagliata per la successiva consultazione circa le modifiche ritenute opportune relativamente all'indicatore *p1* e le connesse esigenze, nonché l'andamento storico della relativa *performance* ai fini della rideterminazione dei parametri della relativa funzione obiettivo;
- con il documento per la consultazione 429/2018/R/gas sono stati illustrati gli andamenti degli incentivi per il periodo di vigenza precedente e alcuni orientamenti relativi alla determinazione degli stessi per il periodo successivo (ottobre 2018-dicembre 2019);
- contestualmente, l'Autorità ha pubblicato una proposta di modifica della modalità di determinazione dell'indicatore *p1*, trasmessa dall'RdB ai sensi della deliberazione 661/2017/R/gas (di seguito: proposta *p1*);
- la proposta *p1* prevede che l'indicatore sia calcolato sulla base del fabbisogno complessivo del sistema del gas comprensivo dei volumi di competenza dell'impresa di trasporto e non solo sulla base dei soli prelievi del mercato finale (inteso come quantitativo riconsegnato presso i punti di riconsegna della rete Snam Rete Gas e presso le interconnessioni con le reti delle imprese minori di trasporto); più nel dettaglio, è stato prospettato di modificare la definizione dei termini *p^s* e *p^e* di cui al comma 9.2, lettera a), del TIB, facendo riferimento al totale dei quantitativi effettivamente prelevati dal sistema come risultanti dal bilancio definitivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalla fase di consultazione è emersa l'esigenza da parte di alcuni di conoscere ulteriori dettagli per poter effettuare una valutazione completa della proposta *p1*;
- pertanto, con la deliberazione 480/2018/R/gas, l'Autorità non solo ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il periodo 1 ottobre 2018 - 31 dicembre 2019 (di seguito: terzo periodo), ma ha anche stabilito (punto 6.) che l'RdB illustrasse con maggior dettaglio la proposta di modifica dell'indicatore *p1* nell'ambito degli incontri previsti dall'articolo 11, comma 7, del TIB, inviandola all'Autorità entro il 3 dicembre 2018, unitamente alle osservazioni presentate dagli utenti, riservandosi di valutare un'integrazione dei parametri degli incentivi anche nel corso del terzo periodo di incentivazione;
- con comunicazione 10 dicembre l'RdB ha trasmesso gli esiti dell'ulteriore fase di consultazione, allegando altresì nove pareri positivi;
- dai dati trasmessi dall'RdB emerge che l'incentivo I1 per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 dicembre 2018, simulato utilizzando la proposta *p1*, risulterebbe maggiore di quello calcolato con i parametri definiti con la deliberazione 480/2018/R/gas di circa il 12%;
- con lettera 25 febbraio 2019 l'RdB ha trasmesso una proposta di modifica dei parametri dell'incentivo I1 che prevede una ripartizione dei potenziali maggiori proventi, derivanti dalle nuove modalità di calcolo dell'indicatore *p1*, con il sistema.

RITENUTO CHE:

- visti gli esiti dell'ulteriore fase di consultazione degli utenti, condotta dall'RdB nel rispetto di quanto indicato al punto 6. della deliberazione 480/2018/R/gas, sia opportuno accogliere la richiesta di modifica delle modalità di calcolo dell'indicatore *p1* presentata dall'RdB ai sensi della deliberazione 661/2017/R/gas, affinché entri in vigore con il prossimo mese di marzo;
- a tal fine, sia necessario modificare le definizioni dei termini p^e e p^s contenute al comma 9.2, lettera a), del TIB, e la disposizione di cui al capitolo 9, § 1.1, numero 4, del Codice di rete che individua il termine p^s , nonché rideterminare i parametri della funzione incentivo connessa al suddetto parametro, di cui alla *Tabella 1* allegata alla deliberazione 480/2018/R/gas, secondo la proposta trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 25 febbraio 2019

DELIBERA

1. di prevedere che al comma 9.2, lettera a), del TIB il testo successivo a “dove:” sia sostituito dal seguente:

“ p^s è la somma dei quantitativi di gas previsti in riconsegna in un giorno gas e dei valori attesi dei termini *C, PE e GNC*, risultante dalla pubblicazione effettuata dal responsabile del bilanciamento, ai sensi del capitolo 9, § 1.1, numero 4, del proprio codice di rete non oltre le ore 15:00 del giorno precedente;

p^e è la somma dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati nel medesimo giorno gas come determinati nella “sessione di bilanciamento”, di cui alla regolazione vigente in materia di *settlement* gas, e dei termini *C, PE e GNC* ;”;

2. di prevedere che al capitolo 9, §1.1, numero 4, terzo alinea del Codice di Snam Rete Gas, siano aggiunte le seguenti parole: “consumi, perdite e GNC di competenza del Trasportatore.”;
3. di prevedere che la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 480/2018/R/gas sia aggiornata includendo la proposta trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 25 febbraio 2019 e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
4. di prevedere che le modifiche di cui ai precedenti punti entrino in vigore all’1 marzo 2019;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIB e la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 480/2018/R/gas, come risultanti dalle modifiche ivi previste, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini